



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO CAMERALE N. 21 DEL 28/10/2014

Oggetto: Delibera Giunta Camerale n. 105 del 9.9.2014 - Regolamento per l'applicazione del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D.lgs n.33/2013: approvazione.

Su invito del Presidente, il Segretario Generale avv. Mario Esti illustra la proposta di delibera che di seguito si riporta.

Vista la Legge n.580/93 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal Decreto Legislativo n.23/10;

visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 85 del 29.3.2010, n.218 del 10.12.2010, n. 56 del 11.3.2011, n. 9 del 18.1.2012, n.115 del 17.4.2012, n.260 del 21.11.2012 e n.176 del 4.9.2014 con i quali sono stati nominati i componenti del Consiglio della CCIAA di Napoli;

visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio camerale approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 31.7.2001;

visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

visti gli artt. 14, 22 e 47 del D.lgs. 33/2013;

Il Responsabile del procedimento dott. Giuseppe Carino assegnato in Staff al Segretario Generale sotto il controllo del Dirigente d'Area Affari Generali dott. Roberto Parisio, che ne attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l'ufficio istruttore, avanza la seguente relazione istruttoria.

L'art. 47 del D.lgs. n. 33/2013 introduce uno specifico sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14, 22 c. 2, e 47 c. 2 -ultimo periodo, del medesimo decreto.

L'art. 14, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 dispone la pubblicazione di dati e informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare la lett. f) prevede la pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale complessiva dei titolari di incarichi politici al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, e la lettera c) primo periodo, tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

Ne consegue che i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico sono tenuti a comunicare i suddetti dati



al Responsabile della trasparenza. Essi sono tenuti, altresì, a comunicare i dati e le informazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, e a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l'amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito web.

Ai sensi dall'art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 le amministrazioni sono tenute, invece, a pubblicare ed aggiornare annualmente, con riguardo agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate, con l'esclusione delle società menzionate al c. 6, i seguenti dati:

- ragione sociale;
- misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione;
- durata dell'impegno;
- onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- n° rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo;
- trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare alcuni dei dati sopra elencati, l'art. 47, comma 2, del D.lgs. 33/2013 pone in capo agli amministratori societari l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al Responsabile della trasparenza o soggetto all'uopo individuato, di ciascun socio pubblico.

I dati e le informazioni di cui agli artt. 14, 22 c. 2, 47 c. 2 -secondo periodo, devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'articolo 47 del D.lgs. n. 33/2013 prevede l'irrogazione di sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione sopra illustrati.

Infatti, per le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, c. 1, lett. f), nonché per tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c) -primo periodo), il legislatore dispone, in caso di mancata o incompleta comunicazione, l'irrogazione, a carico del responsabile della mancata comunicazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessato.

Analogha sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è disposta sia a carico del responsabile della violazione degli obblighi di



pubblicazione previsti dall'art. 22, c. 2 del D.lgs. n. 33/2013 (soggetto tenuto a pubblicare), che nei confronti degli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento in virtù dell'art. 47, c. 2 -secondo periodo.

Con riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, l'articolo 47, c. 3 del D.lgs. 33/2013 si limita a stabilire che le sanzioni "sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689". Le norme rilevanti, a questo fine, nella legge n. 689/1981 sono quelle degli articoli 17 e 18.

In base a questo rinvio e tenuto conto delle previsioni degli articoli 17 e 18, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore nel 1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello della contestazione all'interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria (nel caso di specie tale funzione viene svolta dal Responsabile della trasparenza che, constatata la mancata presentazione nei termini di legge del dato da pubblicare, trasmette al soggetto inadempiente apposita comunicazione assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a giorni venti per la presentazione dei dati richiesti. Con tale comunicazione l'inadempiente sarà altresì avvisato che, in caso contrario, il suddetto Responsabile della Trasparenza procederà alla redazione del verbale di accertamento dell'infrazione e alla sua notificazione e contestazione e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (artt.17-18).

Dato atto che nel merito sia l'Ufficio di Presidenza che il Comitato Esecutivo di Unioncamere Nazionale, nelle sedute del 2 ottobre 2013, hanno approvato le linee-guida inerenti l'applicazione della lettera f) dell'art.14 del D.lgs. 33/2013 agli organi di indirizzo politico della Camera di Commercio da cui si evince che i dati e le informazioni individuali, da fornire alle Camere di Commercio per la pubblicazione sul sito istituzionale delle medesime, riguardano la fattispecie di cui alle lettere da a) ad e) del primo comma dell'art.14 suddetto, esulando -per quelli richiesti dalla lettera f) di quest'ultimo, vale a dire quelli concernenti la situazione patrimoniale- i requisiti di proporzionalità, pertinenza ed adeguatezza richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

Dato atto, altresì, che con specifica decisione del Comitato Esecutivo di Unioncamere Nazionale, si era dato mandato agli Uffici della stessa di procedere a richiedere un parere al Garante della Privacy dell'applicabilità alle Camere di Commercio della normativa di cui all'art.14, comma 1, lettera f) del D.lgs. 33/2013, e che con nota prot. 13642 del 04.06.2014, Unioncamere Nazionale ha ritenuto in via prudenziale, in attesa del pronunziamento dell'Autorità, di dare disposizioni alle CCIAA di applicare la predetta normativa, per cui anche in questo Ente ci si è attivati per ottenere i dati di cui trattasi e



in caso di inadempienza, occorre procedere all'applicazione delle relative eventuali sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni su esposte, con Deliberazione di Giunta n. 105 del 9/09/2014 è stata approvata la proposta al Consiglio di un Regolamento, allegato al presente provvedimento, inerente il procedimento sanzionatorio di cui all'art.47 del D.lgs n.33/2013;

Con la medesima deliberazione è stato altresì individuato, così come indicato nella deliberazione ex CIVIT (oggi ANAC) n.66/2013 - nelle more dell'approvazione del Regolamento suddetto da parte del Consiglio Camerale - il soggetto cui compete l'istruttoria e la contestazione della violazione ed il soggetto a cui compete l'irrogazione delle sanzioni suddette nel modo seguente:

- Soggetto cui compete l'istruttoria e la contestazione della violazione: Responsabile della Trasparenza.
- Soggetto cui compete l'irrogazione delle sanzioni: Dirigente dell'Area Studi.

*Il Responsabile del Procedimento
F.to: dott. Giuseppe Carino*

IL DIRIGENTE

Vista e condivisa l'istruttoria del Responsabile del Procedimento propone pertanto di presentare al Consiglio, per la relativa approvazione, il Regolamento, in allegato al presente provvedimento, inerente il procedimento sanzionatorio di cui all'art.47 del D.lgs 33/2013;

*Il Dirigente
Affari Generali e Programmazione
F.to: dott. Roberto Parisio*

Il Segretario Generale, vista l'istruttoria, condivide la proposta e la sottopone al Consiglio.

Il consigliere Nunziante ritiene opportuno precisare nel testo regolamentare, a garanzia di tutti, che il controllo che gli uffici fanno sulle dichiarazioni dei redditi, sulle valutazioni patrimoniali, deve essere un puro e semplice controllo formale, senza entrare in alcun modo nel merito dei dati presentati, anche ai soli fini di rilevare un'eventuale incompletezza; ribadisce che si tratta di una precisazione doverosa nell'interesse di tutti.

Il Vicepresidente avv. Limatola, facendo presente di non avere nulla da eccepire sul dato formale evidenziato dal collega Nunziante e sottolineando la necessità di approvare il regolamento nel più breve tempo possibile trattandosi di un obbligo di legge, ritiene opportuno introdurre nello stesso regolamento anche la raccomandazione per il personale camerale, che si trova a manipolare una serie di dati sensibili e riservati, di usare la maggiore attenzione ed



accortezza possibile.

Il Presidente, quindi, mette ai voti la proposta di Regolamento con le prescrizioni testé espresse dagli avvocati Nunziante e Limatola.

IL CONSIGLIO CAMERALE

sentito il Segretario Generale e il Presidente;

vista la relazione istruttoria e la proposta avanzate dal Dirigente dell'Area Affari Generali e condivise dal Segretario Generale;

condivise le integrazioni proposte dal Vicepresidente avv. Limatola e dal consigliere avv. Nunziante;

presenti e votanti n. 23 componenti;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare il Regolamento, allegato al presente provvedimento- quale parte integrante e sostanziale- inerente il procedimento sanzionatorio di cui all'art.47 del D.lgs. n.33/2013, la cui proposta al Consiglio è stata deliberata dalla Giunta Camerale nella seduta n. 105 del 09/09/2014, con le precisazioni formulate in narrativa;

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgenza di adempiere agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Mario Esti

IL PRESIDENTE
Dr. Maurizio Maddaloni



Camera di Commercio
Napoli



n. 91
RIFERITO ALLA DELIB. N. Consiglio
28-10-2014

REGOLAMENTO DELLA CCIAA DI NAPOLI

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO EX ART.47 DEL D.LGS. 33/2013

Art. 1
La materia del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il procedimento sanzionatorio previsto da tale articolo in materia di violazione degli specifici obblighi di trasparenza previsti dagli artt. 14, 22, comma 2 e 47, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

L'art. 47 del d.lgs n. 33/2013 introduce uno specifico sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14, 22 c. 2, e 47, c. 2, ultimo periodo, del medesimo decreto.

L'art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 dispone la pubblicazione di dati e informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare la lett. f) prevede la pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale complessiva dei titolari di incarichi politici al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, e la lettera c) primo periodo, tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

Ne consegue che i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico sono tenuti a comunicare i suddetti dati al Responsabile della trasparenza o altro soggetto all'uopo individuato. Essi sono tenuti, altresì, a comunicare i dati e le informazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado- **nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli e sorelle-** ove gli stessi vi consentano e a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l'amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito web.

Ai sensi dall'art. 22, comma 2 del d.lgs n. 33/2013 le amministrazioni sono tenute, invece, a pubblicare ed aggiornare annualmente, con riguardo agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate, con l'esclusione delle società menzionate al c. 6, i seguenti dati:

- ragione sociale;

- misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione;
- durata dell'impegno;
- onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo;
- trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare alcuni dei dati sopra elencati, l'art. 47, comma 2 del d.lgs 33/2013 pone in capo agli amministratori societari l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al Responsabile della trasparenza.

I dati e le informazioni di cui agli artt. 14, 22 c. 2, 47 c. 2, secondo periodo, devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'articolo 47 del d.lgs. n. 33/2013 prevede l'irrogazione di sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione sopra illustrati.

Infatti, per le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, c. 1, lett. f), nonché per tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo, il legislatore dispone, in caso di mancata o incompleta comunicazione, l'irrogazione, a carico del responsabile della mancata comunicazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessato.

Analogha sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è disposta sia a carico del responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22, c. 2 del d.lgs. 33/2013 (soggetto tenuto a pubblicare), che nei confronti degli amministratori societari che

non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento in virtù dell'art. 47, c. 2, secondo periodo.

Con riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, l'articolo 47, c. 3 del d.lgs 33/2013 si limita a stabilire che le sanzioni "sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689". Le norme rilevanti, a questo fine, nella legge n. 689/1981 sono quelle degli articoli 17 e 18.

In base a questo rinvio, e tenuto conto delle previsioni degli articoli 17 e 18, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello della contestazione all'interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria (nel caso di specie tale funzione viene svolta dal Responsabile della trasparenza che, constatata la mancata presentazione nei termini di legge del dato da pubblicare, tramette al soggetto inadempiente apposita comunicazione assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a giorni trenta per la presentazione dei dati richiesti. Con tale comunicazione l'inadempiente sarà altresì avvisato che, in caso contrario, il suddetto Responsabile della Trasparenza procederà alla redazione del verbale di accertamento dell'infrazione e alla sua notificazione e contestazione) e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).

Art. 2 Principi

Il presente regolamento si fonda sui seguenti principi:

- a. criteri di applicazione delle sanzioni definiti con riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- b. presenza del contraddittorio con il soggetto interessato;
- c. separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la

decisione sulla sanzione.

Art. 3

Soggetto a cui compete l'istruttoria e contestazione della violazione

L'istruttoria inerente la verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione dei dati di cui agli artt. 14, 22 e 47 del D.lgs 33/2013 nonché la contestazione della violazione stessa spetta al Responsabile della trasparenza.

Art.4

Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni

L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 47 del D.lgs 33/2013 per il mancato assolvimento totale o parziale degli obblighi di cui agli artt. 14, 22 e 47 del D.lgs 33/2013 suddetto è individuata nel Dirigente dell'Area Studi.

Art. 5

Procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio viene attuato attraverso:

- una prima fase istruttoria e contestazione della violazione: il Responsabile della Trasparenza verificato l'assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 14, 22 e 47 del D.lgs 33/2013 ,comunica all'inadempiente l'infrazione effettuata , intimando la presentazione dei dati richiesti; nel caso di mancato riscontro , nei termini stabiliti, dei dati su richiesti (di massimo 20 giorni dalla data di ricezione della PEC o AR a 1 giorno), il suddetto Responsabile della Trasparenza provvederà alla contestazione di apposito verbale di accertamento dell'infrazione con annessa richiesta di pagamento in misura ridotta di cui all'art.7 del presente regolamento ;
- una successiva fase di adozione del provvedimento sanzionatorio promossa dal Dirigente dell'Area Studi.

1. Procedimento istruttorio e di contestazione dell'infrazione di competenza del Responsabile della Trasparenza

- a) Il responsabile della trasparenza, constatata la mancata presentazione nei termini di legge del dato da pubblicare , tramette al soggetto inadempiente apposita comunicazione assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a giorni venti (20) per la presentazione dei

dati richiesti, avvisandolo contestualmente che, in caso contrario, si procederà alla notificazione e contestazione del verbale di accertamento dell'infrazione -specificandone le modalità di pagamento, applicando gli importi così come disciplinati dal successivo art. 7 e indicando altresì l'autorità competente alla quale trasmettere eventuali scritti difensivi o inoltrare richiesta di audizione - con l'intimazione al pagamento delle somme dovute entro il termine di giorni sessanta (60), ivi incluse le spese sostenute per l'attivazione dei procedimenti istruttori e di notifica . Tale verbale di accertamento e contestazione della violazione, costituito con apposito provvedimento amministrativo, deve essere notificato all'interessato con le modalità previste dalla normativa vigente entro il termine di giorni novanta (90) dalla scadenza del termine di regolarizzazione comunicato in prima istanza dal Responsabile della trasparenza al soggetto inadempiente .

- b) La medesima procedura verrà eseguita in caso di incompletezza dei dati acquisiti.
- c) Nel caso in cui il termine assegnato per il pagamento della somma indicata nel verbale di accertamento non venga rispettato , il Responsabile della trasparenza procede a trasmettere il verbale di accertamento e gli atti connessi all'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni per gli adempimenti conseguenti.

2. Procedimento sanzionatorio in capo all'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni

- a) Entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento e contestazione della violazione, il soggetto interessato può far pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dall'autorità competente all'irrogazione della sanzione.
- b) L'autorità competente, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, entro i termini stabiliti dalla Legge n.689/81 , con **provvedimento sanzionatorio motivato**, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge **il pagamento**, insieme con le spese sostenute per l'attivazione dei procedimenti istruttori e di notifica, all'autore della violazione, specificandone i termini e le modalità di pagamento, che comunque non potranno avvenire oltre i trenta giorni (30) dalla notifica del provvedimento medesimo; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti trasmettendolo all'organo accertatore.

- c) L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta

Art.6 Sanzioni


1. La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente disciplinare, comporta, ai sensi del D.lgs n.33/2013, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 10.000,00.
2. Per inottemperanza parziale dei dati di cui all'art.14 del D.lgs 33/2013 di cui al comma 1 lettera f) e lettera c) primo periodo, si intende l'omessa e incompleta compilazione di uno degli ambiti patrimoniali in cui è suddivisa la dichiarazione oppure il mancato deposito della dichiarazione dei redditi oggetto di pubblicazione.

Di seguito si riportano gli adempimenti richiesti:

- I. dichiarazione, nel rispetto dello schema allegato al presente regolamento, concernente:
 - i diritti reali sui beni immobili;
 - i diritti reali sui beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - le partecipazioni in società' quotate e non quotate;
 - l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco in società;
- II. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Gli adempimenti di cui ai numeri I) e II), concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado - nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle - ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Le dichiarazioni di cui a suddetti numeri I) e II) devono essere presentate anche se negative.

Tutto ciò premesso le sanzioni per la mancata comunicazione dei dati su riportati sono graduate, in relazione alla loro gravità, come segue:



- a) La presentazione di dichiarazioni incomplete entro i termini assegnati, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 4.000,00.
- b) La mancata presentazione delle dichiarazioni suddette comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.500,00 ad un massimo di € 10.000,00.
3. Ai soggetti che non ottemperano - sia in modo parziale che totale - agli obblighi previsti dagli artt. 22, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applica la sanzione amministrativa, sulla base dei principi di proporzionalità e graduazione delle sanzioni e precisamente:
- a) La pubblicazione di dati incompleti entro i termini assegnati, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 4.000,00.
- b) La mancata pubblicazione dei dati richiesti comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 10.000,00.
4. Ai soggetti che non ottemperano - sia in modo parziale che totale - agli obblighi previsti dall' art. 47, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riferimento ai dati relativi all' incarico di amministratore (qualifica e compenso) e dati relativi alla indennità di risultato percepita, si applica la sanzione amministrativa, sulla base dei principi di proporzionalità e graduazione delle sanzioni e precisamente:
- a) La presentazione di dati incompleti, entro i termini assegnati, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 4.000,00.
- b) La mancata presentazione dei dati richiesti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.500,00 ad un massimo di € 10.000,00.

Art. 7

Pagamento in misura ridotta

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, L. n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la

violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione con il verbale di accertamento notificato dal Responsabile della Trasparenza.

L'importo edittale di riferimento, ricompreso tra euro 500 ed euro 10.000, è suddiviso in due sotto classi di valori a seconda se il dato richiesto dalla normativa oggetto di pubblicazione risulta incompleto o del tutto mancante e precisamente :

- Presentazione di dati incompleti:una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 4.000,00.
- Mancata presentazione dei dati richiesti :una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.500,00 ad un massimo di € 10.000,00.

Il Responsabile della Trasparenza , individuata la casistica di riferimento d'infrazione(dati incompleti o dati del tutto assenti), applicherà, con la notifica del verbale di accertamento, il pagamento in misura ridotta determinato secondo quanto stabilito dall'art.16 , comma 1, L. n. 689/1981 su richiamato, avendo come riferimento gli importi indicati nelle fasce su descritte.

Art. 8 Opposizione

Contro l'ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre ricorso avanti il Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2011 entro trenta giorni (30) dalla notificazione del provvedimento sanzionatorio ad opera dell'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.

Art. 9 Pubblicità

Di quanto previsto all'art. 5, sia relativamente al verbale di accertamento, sia relativamente al provvedimento di irrogazione della sanzione, che a quello di archiviazione, viene data notizia


alla cittadinanza attraverso la pubblicazione dei relativi atti nella sezione relativa alla trasparenza del sito web camerale.

Art. 10
Approvazione del regolamento

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Camerale.

Art. 11
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.



DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI

(ex art. 14, c.1, lett. f) D.Lgs. n.33/2013)

I

NOME COGNOME

DICHIARA

II

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

TIPOLOGIA (a)	COMUNE DI UBICAZIONE (anche estero)	TITOLO (b)	QUOTA DI TITOLARITA

a) specificare se trattasi di terreno o fabbricato

b) specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.

III

BENI MOBILI REGISTRATI

TIPOLOGIA	MODELLO	CAVALLI FISCALI	ANNO DI IMMATRICOLAZIONE	ANNOTAZIONI

**IV
STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARIE**

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ (anche estera)	NUMERO AZIONI O QUOTE POSSEDUTE	% AZIONI O QUOTE POSSEDUTE	ANNOTAZIONI

**V
CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ - TITOLARITÀ DI IMPRESE**

TIPO DI CARICA	DENOMINAZIONE SOCIETÀ	ATTIVITÀ ECONOMICA SVOLTA

Napoli ,f.to

9

DICHIARAZIONE DI NEGATO CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI CUI ALL'ART.
14 DEL D.LGS. N. 33/2013

Il/La sottoscritto/a _____

nella qualità di coniuge non separato/figlio/parente entro il 2° grado (depennare quello non
d'interesse) di _____ in
relazione agli obblighi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 dichiara di non esprimere il proprio
consenso alla pubblicazione dei dati relativi alla propria situazione patrimoniale.

Luogo e data

Firma

